

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 2 marzo 2020

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9.

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00026). Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 18 febbraio 2020.

Individuazione dei soggetti a cui si applicano, per l'anno di imposta 2019, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (20A01298). Pag. 15

Ministero dell'interno

DECRETO 14 febbraio 2020.

Approvazione del modello di certificato per la richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2019 dagli enti locali. (20A01314). Pag. 22

Ministero del lavoro
e delle politiche sociali

DECRETO 27 dicembre 2019.

Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. (Decreto n. 104125). (20A01327). Pag. 29



**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 febbraio 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 642). (20A01375). *Pag.* 32

ORDINANZA 1° marzo 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 643). (20A01395). *Pag.* 33

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 21 febbraio 2020.

Classificazione del medicinale per uso umano «Nexium», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 212/2020). (20A01302). *Pag.* 34

DETERMINA 21 febbraio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Acido Chenodesossilico Leadiant», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 210/2020). (20A01303). *Pag.* 36

DETERMINA 21 febbraio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Posaconazolo Accord», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 209/2020). (20A01304) . . . *Pag.* 39

DETERMINA 21 febbraio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ucedane», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 204/2020). (20A01305). *Pag.* 41

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Supra-
cef»** (20A01306). *Pag.* 43

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefixoral» (20A01307). *Pag.* 43

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Unixime» (20A01308). *Pag.* 44

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Medrol» (20A01309). *Pag.* 44

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Laurilax» (20A01310). *Pag.* 45

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clodeosten» (20A01311). *Pag.* 45

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano (20A01312). *Pag.* 45

**Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura della Maremma e del Tirreno**

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (20A01328). *Pag.* 46

Ministero della salute

Aggiornamento del registro nazionale dei soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo. (20A01329). *Pag.* 46

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Zak» (20A01330). *Pag.* 46

**Ministero
dello sviluppo economico**

Comunicato relativo al decreto direttoriale 20 febbraio 2020, recante l'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca della Lombardia. (20A01313). *Pag.* 46

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, concernente: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A01412). . . . *Pag.* 46



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9.

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Preso atto dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure non solo di contrasto alla diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali e per il turismo, per la pubblica amministrazione, della salute, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per le pari opportunità e la famiglia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e le autonomie e per gli affari europei;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Capo I

SOSPENSIONE E PROROGA DI TERMINI

Art. 1.

Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020

1. All'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020».

2. Per l'anno 2020, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è prorogato al 31 marzo.

3. Per l'anno 2020, i termini del 16 marzo di cui all'articolo 4, commi 6-*quater* e 6-*quinqies* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo.

4. Per l'anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 5 maggio.

5. Per l'anno 2020, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza al 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 31 marzo.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6-*sexies*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applicano a decorrere dal 2021.

Art. 2.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie e nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.



3. Relativamente ai soggetti indicati dal comma 1, sono differiti al 31 maggio 2020 il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera *b*) e 23 e all'articolo 5, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *b*), n. 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e quello del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 3.

Rimessione in termini per adempimenti e versamenti

1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2020 n. 48, si applicano anche agli adempimenti e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni individuati dall'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni di cui al predetto allegato rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

Art. 4.

Sospensione dei pagamenti delle utenze

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

Art. 5.

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

1. Nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

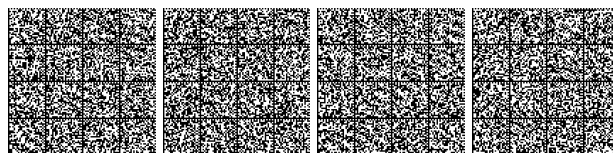
Art. 6.

Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati

1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri in termini di fabbisogno derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 36.



Art. 7.

Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle camere di commercio

1. Nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, sono sospesi:

a) fino al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

b) fino al 30 aprile 2020, i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo:

1) le domande di iscrizione alle camere di commercio;

2) le denunce di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

3) il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;

4) la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.

2. I pagamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

3. Nei confronti dei contraenti delle polizze di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, residenti o aventi sede legale nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, è disposta la temporanea sospensione del termine per la corresponsione dei premi in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.

4. I versamenti dei premi o delle rate di premi oggetto di sospensione ai sensi del comma 3 sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero mediante rateizzazione, comunque entro l'anno 2020, secondo le modalità previste dal contratto o diversamente concordate. Le imprese assicurano la copertura dei rischi ed il pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di sospensione anche in assenza del pagamento del premio durante il medesimo periodo di sospensione, fatto salvo il conguaglio con il premio dovuto in sede di liquidazione del sinistro se il soggetto che ha diritto alla prestazione assicurativa coincide con il soggetto tenuto al pagamento del premio.

5. La sospensione di cui al comma 3 non riguarda i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione e il pagamento dei relativi premi, nonché i premi unici ricorrenti per i quali non sussiste l'obbligo di versamento.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano ai contratti stipulati con le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie di imprese di assicurazione aventi sede legale in Stati terzi per l'attività svolta nel territorio della Repubblica, alle imprese di altri Stati dell'Unione Europea che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

Art. 8.

Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero

1. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2020:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

3. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2020.

Art. 9.

Procedimenti amministrativi di competenza delle Autorità di pubblica sicurezza

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire la piena utilizzazione del personale della Polizia di Stato, sono sospesi per la durata di trenta giorni:

a) i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Ministero dell'interno e delle Autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza in materia di armi, munizioni ed esplosivi, esercizi di giochi e scommesse, agenzie di affari, fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, istituti di vigilanza e investigazione privata, soggiorno degli stranieri, nonché dei procedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri o negli elenchi previsti per l'esercizio di servizi di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento o negli impianti sportivi;

b) i termini per la presentazione della richiesta di primo rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno previsti, rispettivamente, in otto giorni lavorativi dall'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e in almeno sessanta giorni prima della scadenza o nei sessanta giorni successivi alla scadenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, e dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.



Art. 10.

Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ad eccezione delle udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni, nelle cause relative ad alimenti, nei procedimenti cautelari, nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, in quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere nelle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 marzo 2020:

a) nei procedimenti di cui al comma 1 e con le eccezioni ivi previste sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nelle regioni cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;

b) in tutti i procedimenti civili, con le eccezioni di cui al comma 1, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

3. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutti i procedimenti civili sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui risulta che le parti o i loro difensori sono residenti o hanno sede nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 alla medesima data.

4. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del

termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciare espressamente.

6. Nei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il mancato rispetto di termini processuali perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto si presume dovuto, salvo prova contraria, a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze.

7. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze nei procedimenti penali pendenti negli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

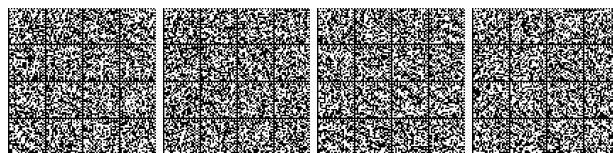
8. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020:

a) nei procedimenti penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei medesimi distretti;

b) in tutti i procedimenti penali sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

9. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti penali in cui, alla data del 22 febbraio 2020, una delle parti o uno dei loro difensori è residente nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza sono sospesi, in favore dei medesimi soggetti, sino alla data del 31 marzo 2020.

10. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti penali pendenti, quando una delle parti o uno dei loro difensori non presente all'udienza risulta residente o lo studio legale ha sede in uno dei comuni di cui all'allegato 1 al



decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il giudice dispone d'ufficio il rinvio dell'udienza in data successiva al 31 marzo 2020.

11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non si applicano all'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, nei procedimenti nei confronti di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, nei procedimenti che presentano carattere di urgenza e nei processi a carico di imputati minorenni.

12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data del 31 marzo 2020 la partecipazione alle udienze relative ai procedimenti per i quali, ai sensi del comma 11, non operano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e, in quanto compatibili, 5 dell'articolo 146-bis dell'allegato di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

13. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo è rinviato o i termini procedurali sono sospesi ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10.

14. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati nelle regioni in cui si trovano i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data del 31 marzo 2020 i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 121 del 2018. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati in regioni diverse da quelle indicate nel primo periodo, si applicano le medesime disposizioni quando ai colloqui partecipano persone residenti o che esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

15. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, nonché presso le relative procure, sono rinviate d'ufficio le udienze relative ai processi, e sono sospese le connesse attività istruttorie preprocessuali, concernenti persone fisiche o giuridiche aventi residenza o sede legale nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. Analogamente, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, presso

le sezioni di controllo della Corte dei conti, sono rinviate d'ufficio le adunanze concernenti i medesimi soggetti. Per i procuratori dei soggetti di cui al presente comma, il cui mandato risulti conferito anteriormente al 22 febbraio 2020, si ha riguardo alla residenza e alla sede dello studio legale. Presso i medesimi uffici della Corte dei conti, con riferimento ai processi e alle attività di cui al presente comma, tutti i termini in corso alla data del 22 febbraio 2020 e che scadono entro il 31 marzo 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° aprile 2020.

16. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati d'ufficio a norma del presente articolo, non si tiene conto del periodo compreso dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e la data del 31 marzo 2020.

17. Nei procedimenti pendenti presso gli organi della giustizia amministrativa:

a) sono sospesi, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 marzo 2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;

b) a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui risulta che i difensori costituiti in giudizio ovvero le parti costituite personalmente sono residenti o domiciliati nella sede nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;

c) il giudice amministrativo concede la remissione in termini se è provato o appare verosimile che il mancato rispetto di termini perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sia conseguenza delle misure adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.

18. In caso di aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ovvero di individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai medesimi comuni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del relativo provvedimento.

Art. 11.

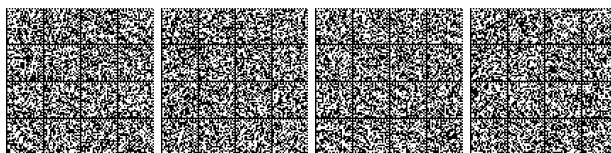
Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021.

Art. 12.

Proroga validità tessera sanitaria

1. La validità delle tessere sanitarie di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 no-



vembre 2003, n. 326, nonché di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). La proroga non è efficace per la tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria. Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna all'assistito, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso la ASL di assistenza ovvero tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it, realizzate d'intesa con il Ministero della salute, sentito il Garante della protezione dei dati personali. La copia non assolve alle funzionalità di cui alla componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).

Capo II

MISURE IN MATERIA DI LAVORO PRIVATO E PUBBLICO

Art. 13.

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

1. I datori di lavoro che presentano domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica di cui al medesimo decreto, sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e dei termini del procedimento previsti dagli articoli 15, comma 2, e 30, comma 2, del predetto decreto legislativo, nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto. Le medesime condizioni si applicano alle domande presentate da datori di lavoro per unità produttive al di fuori dei comuni di cui al primo periodo, in riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi.

2. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui al comma 1, esclusivamente per il riconoscimento dei medesimi, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e dei limiti previsti dagli articoli 12, 29 commi 3 e 4, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.

3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020.

4. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015. La prestazione di cui al presente comma è riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2020.

5. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui ai commi 3 e 4. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

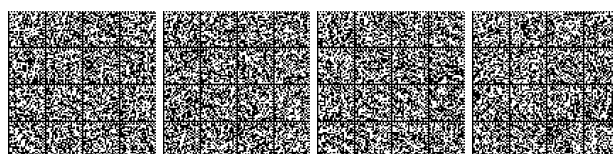
Art. 14.

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

1. Le aziende site nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un decreto di interruzione degli effetti del predetto trattamento, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 13 riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e per un periodo in ogni caso non superiore a tre mesi. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata all'interruzione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.

2. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al comma 1. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.



Art. 15.

Cassa integrazione in deroga

1. I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data del 23 febbraio 2020.

4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.

5. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

6. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 16.

Indennità lavoratori autonomi

1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assi-

curazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data è riconosciuta, ai sensi del comma 2, un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

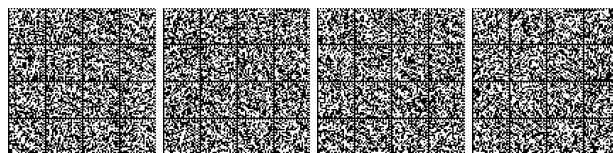
2. Il trattamento di cui al presente articolo è concesso con decreto della regione interessata, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 17.

Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 15, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d'intesa con le regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione



del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. La prestazione di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, non può essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di un mese a valere sulle risorse, assegnate alle regioni di cui comma 1 e non utilizzate, di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data.

4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 1. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

5. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Art. 18.

Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico

1. Allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, quale ulteriore misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore iniziale delle convenzioni, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi entro quindici giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante.

2. Nel caso di recesso dell'aggiudicatario ai sensi del comma 1 o nel caso in cui l'incremento dei quantitativi di cui al comma 1 non sia sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Consip S.p.A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, è autorizzata sino al 30 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno presentato un'offerta valida nella procedura indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente Convenzione per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente;

b) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro e di accordi-quadro aventi ad oggetto beni e servizi informatici, selezionando almeno tre operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra gli operatori economici ammessi nella pertinente categoria del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2 le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la raccolta delle relative informazioni può avvenire con modalità completamente automatizzate.

4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa attestazione della necessità ed urgenza di acquisire le relative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile di cui al comma 1 per il proprio personale.

5. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole "per la sperimentazione" sono soppresse.

Art. 19.

Misure urgenti in materia di pubblico impiego

1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.

2. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole "di qualunque durata," sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in



strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA).».

3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

4. Per il personale delle Forze di polizia delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1 provvedono i competenti servizi sanitari.

5. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 36.

Art. 20.

Presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza

1. I soggetti vincitori della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non possono prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della chiusura per ragioni di sanità pubblica dell'istituzione scolastica o educativa di titolarità, sottoscrivono il contratto di lavoro e prendono servizio dalla predetta data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, in attesa dell'assegnazione presso le sedi cui sono destinati.

Art. 21.

Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, comprese le attività formative e addestrative, le misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale sono definite dai competenti servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato dell'articolo 6, primo comma, lettera z), e dell'articolo 14, terzo comma, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dell'articolo 181 del decreto legislativo, 15 marzo 2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale dipende.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono applicate altresì al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Art. 22.

Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Prefetture – U.t.G.

1. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.111.000 per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri di cui ai successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo il contingente di personale delle Forze Armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è integrato di 253 unità per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego. Al personale di cui al secondo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

2. Ai medesimi fini e per la stessa durata di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 432.000 per l'anno 2020, per il pagamento delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Al fine di assicurare, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo svolgimento dei maggiori compiti demandati alle Prefetture –U.t.G. in relazione all'emergenza sanitaria in atto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 133.000 per l'anno 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'amministrazione civile dell'interno in servizio presso le stesse.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 4.676.000 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 36.

Art. 23.

Misure urgenti per personale medico e infermieristico

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nelle regioni e nelle province di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le medesime regioni e province, nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente con specifico riferimento agli oneri per il personale del servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio e di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo anche a personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza.



Art. 24.

Disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso

1. Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al presente decreto ed in atto, anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è incrementata nella misura di un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia.

2. Al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «per un massimo di due volte» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».

3. Il trattamento economico fondamentale del personale posto in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, rimane comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza del medesimo personale in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, anche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno 2020 e pari a euro 386.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 36.

Capo III

ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO
AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA
DI SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE,
SALUTE

Art. 25.

Fondo garanzia PMI

1. Per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è

pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

2. L'intervento di cui al comma 1 può essere esteso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle di cui al comma 1, in considerazione dell'impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.

3. Per le finalità di cui al presente articolo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 50 milioni di euro per il 2020.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede ai sensi dell'articolo 36.

Art. 26.

Estensione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa

1. All'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.».

Art. 27.

Fondo SIMEST

1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 350 milioni di euro per l'anno 2020.

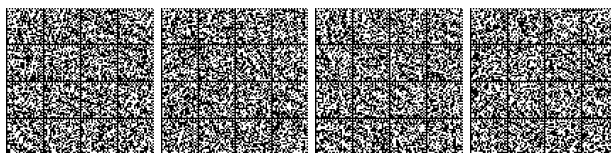
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 36.

Art. 28.

Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati:

a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la perma-



nenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando il titolo di viaggio e, nell'ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:

a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d);

b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e);

c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f).

3. Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggio.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere un *voucher*, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

6. In relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell'organizzatore ovvero all'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, norme di applicazione necessaria.

9. Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonché l'articolo 1463 del codice civile. Il rimbor-



so può essere effettuato anche mediante l'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Art. 29.

Misure urgenti relative al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019-2022

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 100 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2006, sono ammessi con riserva a frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale, relativo al triennio 2019-2022, anche i laureati in medicina e chirurgia, collocatisi utilmente in graduatoria, che non possono sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo a seguito di quanto disposto con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca in data 24 febbraio 2020 a seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

2. L'abilitazione all'esercizio professionale di cui al comma 1, dovrà in ogni caso essere conseguita dai suddetti corsisti entro e non oltre la prima sessione utile di esami di Stato fissata dal Ministro dell'università e della ricerca. Fino al conseguimento della predetta abilitazione all'esercizio professionale, i suddetti corsisti non possono svolgere gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, né partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Art. 30.

Carta della famiglia

1. Per l'anno 2020, nelle regioni nel cui territorio è ricompreso quello dei comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, la carta della famiglia, di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata alle famiglie con almeno un figlio a carico.

2. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2020 si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 31.

Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale

1. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

«d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, nonché dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili;»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis) Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) di cui al comma 3.».

Art. 32.

Conservazione validità anno scolastico 2019-2020

1. Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Art. 33.

Misure per il settore agricolo

1. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.



3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui.

4. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 4. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

6. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 36.

Art. 34.

Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali

1. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all'ordinanza del medesimo in data 3 febbraio 2020 n. 630, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e

altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.

3. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 35.

Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti

1. A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali.

Art. 36.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6, 19, comma 2, 22, 24, 25, 27, 33 e degli effetti derivanti dalla lettera d) del presente comma, pari a 414,966 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1,380 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo sco-



po parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) quanto a 360 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3;

d) quanto a 5,056 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,386 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) quanto a 0,420 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

f) quanto a 2,798 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,579 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 19, 22 e 24.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, con esclusione degli articoli 13, 14, 15, 16, 30 e degli articoli indicati al comma 1, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione deve avvenire entro l'anno 2020.

Art. 37.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CATALFO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

PATUANELLI, *Ministro dello sviluppo economico*

FRANCESCHINI, *Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

DADONE, *Ministro per la pubblica amministrazione*

SPERANZA, *Ministro della salute*

GUERINI, *Ministro della difesa*

BELLANOVA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

BONETTI, *Ministro per le pari opportunità e la famiglia*

AZZOLINA, *Ministro dell'istruzione*

MANFREDI, *Ministro dell'università e della ricerca*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

DE MICHELI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

BOCCIA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

AMENDOLA, *Ministro per gli affari europei*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

20G00026



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 2020.

Individuazione dei soggetti a cui si applicano, per l'anno di imposta 2019, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società, indicati dall'art. 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al Ministro dell'economia e delle finanze di individuare con proprio decreto i soggetti a cui si rendono applicabili le disposizioni recate nell'art. 1, comma 185, della medesima legge n. 296 del 2006, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007, n. 228, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 dicembre 2007, n. 288, recante «Regolamento concernente l'individuazione dei soggetti a cui si applicano le disposizioni del comma 185, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 dicembre 2007, n. 299, recante «Approvazione del modello di do-

manda per l'ammissione ai benefici previsti dall'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore delle associazioni senza fini di lucro»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019» e in particolare, l'art. 1, commi 348, 350 e 351;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare, l'art. 4-bis, che contiene le procedure per il riordino dei ministeri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Considerata la necessità di individuare i soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 185, della predetta legge n. 296 del 2006, nel rispetto dell'onere complessivo a carico dello Stato fissato dal successivo comma 186;

Considerata la verifica effettuata dall'Agenzia delle entrate in sede d'istruttoria, in ordine alla sussistenza dei requisiti formali dei soggetti istanti, attraverso l'esame delle domande pervenute e certificata con la predisposizione dell'elenco dei soggetti ritenuti idonei, redatto secondo i criteri indicati nel predetto decreto n. 228 del 2007;

Rilevato che dalla stima effettuata dal Dipartimento delle finanze l'onere complessivo, per l'anno d'imposta 2019, rispetta ampiamente il limite fissato dall'art. 1, comma 186, della citata legge n. 296 del 2006;

Decreta:

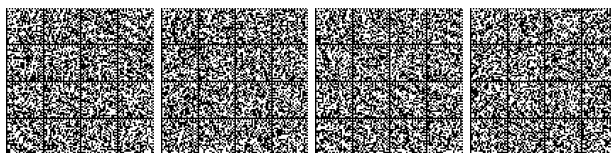
Art. 1.

Per l'anno d'imposta 2019, le associazioni senza fine di lucro a cui si rendono applicabili le disposizioni recate dall'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono individuate, senza pregiudizio per le eventuali ulteriori attività di accertamento, nell'elenco allegato, che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2020

Il Ministro: GUALTIERI



ALLEGATO

ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO AMMESSE AI BENEFICI PREVISTI DALL'ARTICOLO 1 COMMA 185 DELLA L. 27 DICEMBRE 2006 N. 296

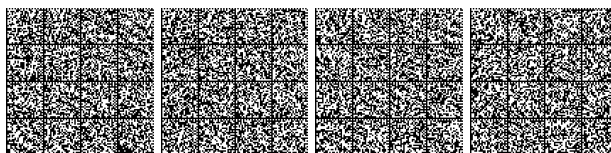
	PROTOCOLLO TELEMATICO	CODICE FISCALE	PERIODO D'IMPOSTA	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO	CAP	ANNO INIZIO ATTIVITA'	ANNO INIZIO MANIFESTAZIONE
1	19090318004845367	80000380521	2019	CONTRADA DELLA LUPA	SIENA	SI	VIA VALLEROTZI 163	53100	1659	1239
2	19090318012545428	80000630527	2019	NOBIL CONTRADA DEL BRUCO	SIENA	SI	VIA DEL COMUNE 44	53100	1659	1239
3	19090318014845468	80000650525	2019	CONTRADA DEL LEOCORNO	SIENA	SI	PIAZZETTA VIRGILIO GRASSI 6	53100	1659	1239
4	19090318020845505	80000670523	2019	NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO	SIENA	SI	VIA DELL'OLIVIERA 47	53100	1659	1239
5	19090318022545534	80000690521	2019	CONTRADA DELLA CHIOCCIOLA	SIENA	SI	VIA SAN MARCO 31	53100	1659	1239
6	19090318024445575	80000710527	2019	CONTRADA DELLA TARTUCA	SIENA	SI	VIA T. PENDOLA 21	53100	1659	1239
7	19090318030545620	80000730525	2019	CONTRADA DELLA TORRE	SIENA	SI	VIA SALICOTTO 76	53100	1659	1239
8	19090318032345648	80000750523	2019	CONTRADA SOVRANA DELL'ISTRICE	SIENA	SI	VIA CAMOLLIA 89	53100	1659	1239
9	19090318034445691	80000770521	2019	NOBILE CONTRADA DELL'OCA	SIENA	SI	VICOLO DEL TIRATOIO 13	53100	1659	1239
10	19090318041345746	80000790529	2019	CONTRADA CAPITANA DELL'ONDA	SIENA	SI	VIA FONTANELLA 1	53100	1659	1239
11	19090318043545782	80001500521	2019	CONTRADA DELLA SELVA	SIENA	SI	PIAZZETTA DELLA SELVA 4	53100	1659	1239
12	19090318045245823	80003300524	2019	NOBILE CONTRADA DELL'AQUILA	SIENA	SI	VIA CASATO DI SOTTO 82	53100	1659	1239
13	19090318051045850	80004280527	2019	CONTRADA DELLA PANTERA	SIENA	SI	VIA SAN QUIRICO 26	53100	1659	1239
14	19090318052845881	80004400521	2019	CONTRADA PRIORA DELLA CIVETTA	SIENA	SI	VICOLO DEL CASTELLARE 3	53100	1659	1239
15	19090318054945912	80007090527	2019	CONTRADA DEL DRAGO	SIENA	SI	PIAZZA MATTEOTTI 18	53100	1659	1239
16	19090318060645953	80007300520	2019	IMPERIALE CONTRADA DELLA GIRAFFA	SIENA	SI	PIAZZETTA DELLA GIRAFFA 2	53100	1659	1239
17	19090318062845992	80007920525	2019	CONTRADA DI VALDIMONTONE	SIENA	SI	VIA VAL DI MONTONE 6	53100	1659	1239
18	19090318082046233	92043510525	2019	SOCIETA' DELLA GIRAFFA	SIENA	SI	VIA DELLE VERGINI 18	53100	1872	1239
19	19090318075646184	92043480521	2019	SOCIETA' SAN MARCO	SIENA	SI	VIA SAN MARCO 77	53100	1875	1239
20	19090318002945332	01174660520	2019	SOCIETA' DELLA CONTRADA DELLA SELVA	SIENA	SI	VIA DI VALLEPIATTA 26	53100	1876	1239
21	19090318084446275	92043640520	2019	SOCIETA' DUE PORTE	SIENA	SI	VIA SAN QUIRICO 9	53100	1876	1239
22	19090318065646046	92041790525	2019	SOCIETA' L'ALBA	SIENA	SI	VIA DEL COMUNE 44	53100	1877	1239
23	19090318090846322	92044470521	2019	SOCIETA' DI CAMPOREGIO	SIENA	SI	VIA DEL PARADISO 21	53100	1879	1239
24	19090318073546133	92043380523	2019	SOCIETA' CASTELMONTORIO DELLA CONTRADA DI VALDIMONTONE	SIENA	SI	PIAZZA A. MANZONI 6	53100	1880	1239
25	19090318093346359	92044620521	2019	SOCIETA' MUTUO SOCCORSO CASTELSENIO	SIENA	SI	PIAZZETTA SILVIO GIGLI 2	53100	1887	1239
26	19090318101546426	92048200528	2019	SOCIETA' GIOVANNI DUPRE	SIENA	SI	VICOLO DI S. SALVATORE 24	53100	1892	1239



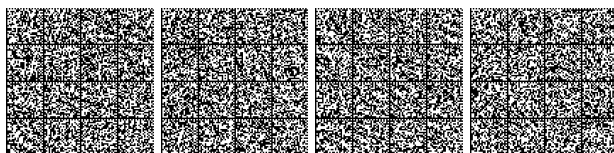
27	19090318000545305	01164580522	2019	SOCIETA' TRIESTE IN FONTEBRANDA	SIENA	SI	VIA SANTA CATERINA 57	53100	1919	1239
28	19090318103446460	92048280520	2019	SOCIETA' CECCO ANGIOLIERI	SIENA	SI	VICOLO DEL CASTELLARE 3	53100	1922	1239
29	19090318071446104	92041800522	2019	SOCIETA' LA PANIA DELLA NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO	SIENA	SI	VIA DEI PISPINI 108/110	53100	1947	1239
30	19090318095546392	92045120521	2019	SOCIETA' IL ROSTRO	SIENA	SI	VICOLO DEL VERCHIONE 6	53100	1968	1239
31	19090318105446494	92048470527	2019	SOCIETA' IL CAVALLINO	SIENA	SI	PIAZZETTA VIRGILIO GRASSI 6	53100	1976	1239
32	19072216495837748	00081260523	2019	ARCOCONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SIENA	SIENA	SI	VIA DEL PORRIONE 49	53100	1832	1526
33	19091816051423081	01742221201	2019	ASSOCIAZIONE FIERA DI PONTECCHIO	SASSO MARCONI	BO	PIAZZA DEI MARTIRI 6	40037	1996	1674
34	19091717015929458	03545770152	2019	ACCADEMIA DEI FILODRAMMATICI	MILANO	MI	VIA FILODRAMMATICI 1	20121	1798	1800
35	19072914580038119	81009920216	2019	BUERGERKAPPELLE BRUNECK	BRUNICO BRUNECK	BZ	VIA GALILEO GALILEI 3	39031	1835	1935
36	19091318222921971	92007340539	2019	COMITATO FESTEGGIAMENTI PRO-LOCO ROCCASTRADA	ROCCASTRADA	GR	VIA DEL CONVENTO SNC	58036	1962	1890
37	19091309263158460	01761460516	2019	QUARTIERE DI PORTA SANTO SPIRITO	AREZZO	AR	VIA NICCOLO' ARETINO 4	52100	1931	1931
38	19091817162146196	92006020512	2019	QUARTIERE DI PORTA SANT'ANDREA	AREZZO	AR	VIA DELLE GAGLIARDE 2	52100	1931	1931
39	19091918102832716	04979200153	2019	APS CONTRADA SANT'ERASMO	LEGNANO	MI	VIA CANAZZA 2	20025	1935	1935
40	19091918160833525	92007300152	2019	COLLEGIO DEI CAPITANI E DELLE CONTRADE	LEGNANO	MI	VIA MOLINI 2	20025	1935	1935
41	19092012351445110	92004240153	2019	CONTRADA LA FLORA	LEGNANO	MI	VIA CIRO MENOTTI 206	20025	1935	1935
42	19092012404846235	92032210152	2019	CONTRADA DI LEGNARELLO	LEGNANO	MI	VIA DANTE ALIGHIERI 21	20025	1935	1935
43	19092012455547162	08703320153	2019	ASSOCIAZIONE CONTRADA SAN DOMENICO	LEGNANO	MI	VIA NINO BIXIO 6	20025	1935	1935
44	19092015162052149	92006410150	2019	CONTRADA SAN MARTINO	LEGNANO	MI	VIA DEI MILLE 9	20025	1935	1935
45	19092015195152642	92009090157	2019	ASSOCIAZIONE CONTRADA SANT'AMBROGIO	LEGNANO	MI	VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE 23	20025	1935	1935
46	19092015272653802	92003720155	2019	CONTRADA SAN BERNARDINO	LEGNANO	MI	VIA SOMALIA 13	20025	1935	1935
47	19092015384255575	11284820153	2019	CONTRADA SAN MAGNO	LEGNANO	MI	VIA BERCHET 8	20025	1935	1935
48	19091816072033489	91004440532	2019	ENTE PALIO MARINARO DELL'ARGENTARIO	MONTE ARGENTARIO	GR	PIAZZALE DEI RIONI 8	58019	1989	1937
49	19091818554551104	01688320546	2019	ENTE AUTONOMO GIOSTRA DELLA QUINTANA	FOLIGNO	PG	LARGO FREZZI 4	06034	1946	1946
50	19072009142713460	90014390471	2019	COMITATO CITTADINO DI PISTOIA	PISTOIA	PT	CORSO GRAMSCI 14810	51100	1993	1947
51	19091918173863722	02901590543	2019	MAGNIFICA PARTE DE SOTTO	ASSISI	PG	VIA FORTINI 3/A	06081	2011	1954
52	19092017402037114	81004490397	2019	ASSOCIAZIONE RIONE VERDE	FAENZA	RA	VIA CAVOUR 37	48018	1957	1957
53	19092017402737131	81003880390	2019	RIONE ROSSO APS	FAENZA	RA	VIA CAMPIDORI 28	48018	1957	1957
54	19092017403237145	01384060396	2019	RIONE NERO APS	FAENZA	RA	VIA DELLA CROCE 14	48018	1957	1957
55	19092017403637160	01415500394	2019	BORGO DURBECCO	FAENZA	RA	PIAZZA FRA' SABBA 5	48018	1957	1957

56	19091714512037393	80005810074	2019	LO CHARABAN - THEATRE POPULAIRE EN PATOIS	AOSTA	AO	VIA CHABLOZ 4	11100	1958	1958
57	19081215592964300	80001160524	2019	QUARTIERE TRAVAGLIO	MONTALCINO	SI	VIA DONNOLI 59	53024	1961	1958
58	19091914420937074	92008710524	2019	QUARTIERE PIANELLO	MONTALCINO	SI	VIA DELLE SCUOLE 3	53024	1961	1958
59	19082010164568909	00751550542	2019	ASSOCIAZIONE TERZIERE CASTELLO	CITTA' DELLA PIEVE	PG	PIAGGIA DELLA LOCANDA SN	06062	1961	1961
60	19091716465536633	02013070483	2019	COMITATO CARNEVALE DICOMANO FONDATORE DON LINO CHECCHI	DICOMANO	FI	PIAZZA DELLA REPUBBLICA 5	50062	1999	1961
61	19091708561439427	91010380359	2019	SOCIETA' DEL MAGGIO COSTABONESE	VILLA MINOZZO	RE	VIA SAN PROSPERO	42030	1962	1962
62	19072410380469999	02119690549	2019	ENTE PALIO DE SAN MICHELE	BASTIA UMBRA	PG	VIA S. ANGELO 6	06083	1995	1962
63	19072012515929342	90017430522	2019	CONTRADA DI REFENERO	TORRITA DI SIENA	SI	VIA PIETRO DEL CADIA 17	53049	2005	1966
64	19091709474357051	82002720512	2019	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO ANGHIARI	ANGHIARI	AR	CORSO MATTEOTTI 103	52031	1967	1967
65	19090318452059598	01355080530	2019	CONTRADA LE STORTE	CASTEL DEL PIANO	GR	VIA MARCONI 8	58033	1968	1968
66	19091512125152486	92027400537	2019	CONTRADA BORGO	CASTEL DEL PIANO	GR	PIAZZA VEGNI 2/A	58033	1968	1968
67	19091610255147323	01048200537	2019	CONTRADA IL MONUMENTO	CASTEL DEL PIANO	GR	VIA CAMPOGRANDE 10	58033	1968	1968
68	19091815233826195	01403710534	2019	CONTRADA POGGIO	CASTEL DEL PIANO	GR	PIAZZA COLONNA 2/A	58033	1968	1968
69	19081316171718180	84501950020	2019	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO DI SANTHIA	SANTHIA'	VC	VIA OSPEDALE 11	13048	1969	1969
70	19091710020229855	94510530150	2019	ASSOCIAZIONE MUSICALE RINA SALA GALLO DI MONZA	MONZA	MI	VIA FRISI 23	20900	1984	1970
71	19091212324247330	91118290153	2019	ASSOCIAZIONE COMITATO SAN MARTINO	BOVISIO-MASCIAGO	MI	VIA PAPA GIOVANNI XXIII 4	20813	2010	1970
72	19072012264927649	90009230526	2019	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CONTIGNANO	RADICOFANI	SI	PIAZZA DELLA TORRE 3	53040	1995	1971
73	19072321515465327	91010170552	2019	ENTE GIOSTRA DELL'ARME	SAN GEMINI	TR	VIA CATAONE 4	05029	1974	1974
74	19090218063521980	00773970520	2019	ASSOCIAZIONE CONTRADA DEL POGGIOLO	MONTEPULCIANO	SI	VIA DEL MACELLINO 1	53045	1974	1974
75	19072011571555113	00751190521	2019	MAGISTRATO DELLE CONTRADE	MONTEPULCIANO	SI	VIA DELL'OPIO NEL CORSO 1	53045	1989	1974
76	19072012124526414	00774400527	2019	CONTRADA LE COSTE	MONTEPULCIANO	SI	VIA PIANA	53045	1990	1974
77	19090512244719471	00773950522	2019	CONTRADA DI VOLT'AIA	MONTEPULCIANO	SI	VIA DELLE MURA CASTELLANE 2	53045	1990	1974
78	19091018430961350	00830910527	2019	CONTRADA DI TALOSA	MONTEPULCIANO	SI	VIA RICCI 21	53045	1993	1974
79	19091618481723064	90002450527	2019	NOBIL CONTRADA DI SAN DONATO	MONTEPULCIANO	SI	VIA SAN DONATO 9	53045	1997	1974
80	19081915374236529	90009750523	2019	CONTRADA DI CAGNANO	MONTEPULCIANO	SI	VICOLO DEGLI ORTI 1	53045	1998	1974
81	19091618475752961	01050120524	2019	CONTRADA DI GRACCIANO ASS. STORICO CULTURALE DI PROMOZIONE	MONTEPULCIANO	SI	PIAZZA PASQUINO DA MONTEPULCIANO 5	53045	2001	1974
82	19081220003740002	92001920526	2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA CAMIGLIANO	MONTALCINO	SI	VIA D'INGRESSO 1	53024	1975	1975
83	19092016551569134	92010070214	2019	ARS CANTANDI	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA ROST 9	39031	1978	1978
84	19091718204742719	00300930252	2019	QUARTIERE SANTO STEFANO	FELTRE	BL	VIA MEZZATERRA 28	32032	1979	1979
85	19072616351621967	04818830483	2019	CONTRADA FERRUZZA	FUCECCHIO	FI	VIA DELLA PESCAIA 18	50054	1981	1981
86	19080109174324625	91001830487	2019	CONTRADA PORTA RIAMONDA	FUCECCHIO	FI	VIA U. GIORDANO 59/61	50054	1981	1981

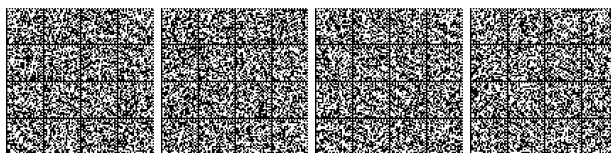
87	19090513240125868	92003470058	2019	COMITATO PALIO RIONE DON BOSCO	ASTI	AT	CORSO DANTE 188	14100	1981	1981
88	19091816265556972	91005170484	2019	GRUPPO SPONTANEO D'INIZIATIVA	FUCECCHIO	FI	VIA PORTO DI CAVALLAIA 1	50054	1981	1981
89	19091612201116575	01666760184	2019	SFORZINDA	VIGEVANO	PV	VICOLO SEMINARIO	27029	1996	1981
90	19091212250945409	91134360154	2019	CONTRADA CONDOR	VAREDO	MI	VIA MESTRE 6	20814	2014	1981
91	19091212302946838	91134120152	2019	CONTRADA AIRONE VALERA	VAREDO	MI	VIA VICENZA 8	20814	2014	1981
92	19091212421649530	09044860964	2019	ASSOCIAZIONE CONTRADA FALCO	VAREDO	MI	VICOLO TAGLIAMENTO 12	20814	2015	1981
93	19091110204358903	00827290529	2019	CONTRADA S.S. TRINITA'	SARTEANO	SI	PIAZZA BARGAGLI 3	53047	1982	1982
94	19091110223769302	00818240525	2019	ASSOCIAZIONE GIOSTRA DEL SARACINO	SARTEANO	SI	VIA RICASOLI 43	53047	1982	1982
95	19091817155046095	90001860437	2019	ASSOCIAZIONE CORSA ALLA SPADA E PALIO	CAMERINO	MC	VIA CONTI DI ALTINO 11	62032	1985	1982
96	19091817171456363	90004910437	2019	ASSOCIAZIONE TERZIERO DI SOSSANTA	CAMERINO	MC	LARGO DELLA PIETA' 1	62032	1995	1982
97	19091818311648358	01219320437	2019	ASSOCIAZIONE TERZIERO DI MEZZO	CAMERINO	MC	LARGO BOCCATI 8	62032	1995	1982
98	19072013341221328	01012740526	2019	ASSOCIAZIONE TRE BERTE	MONTEPULCIANO	SI	VIA S.S. 328 EST - LOC. TRE BERTE 154	53045	2000	1982
99	19081210472725813	90003820447	2019	CAVALCATA DELL'ASSUNTA	FERMO	AP	CORSO CAVOUR 32	63900	1983	1983
100	19072914584938340	92021880213	2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TELAIO	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA MARIA-TERESA-RIEDL 3	39031	1984	1984
101	19090312023827412	00926140195	2019	COMITATO CARNEVALE CREMASCO	CREMA	CR	VIA ENTRICO FERMI	26013	1988	1988
102	19073116193226730	01577770595	2019	ENTE CAROSSELLO STORICO DEI RIONI DI CORI	CORI	LT	PIAZZA LEONE XIII	04010	1992	1992
103	19082010160118774	94039150548	2019	ASSOCIAZIONE ENTE PALIO DEI TERZIERI	CITTA' DELLA PIEVE	PG	PIAZZA MATTEOTTI 1	06062	1992	1992
104	19091919482642090	92001550547	2019	QUARTIERE PORTA SANTA GROCE	NOCERA UMBRA	PG	VIA TULLIO PONTANI SNC	06025	1993	1993
105	19092012073768967	90004740495	2019	ENTE VALORIZZAZIONE PRO-LOCO CAMPIGLIA MARITTIMA	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI	PIAZZA MAZZINI 5	57021	1993	1993
106	19072510032955880	94073360482	2019	ASSOCIAZIONE GIARDINO CORSINI	FIRENZE	FI	VIA IL PRATO 58	50123	1994	1994
107	19092010151153386	81013290218	2019	DAS FENSTER	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA AUSSERRAGEN 39031	39031	1994	1994
108	19072421175014556	01332950664	2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOSTRA CAVALLERESCA DI SULMUNA	SULMONA	AQ	VIA ARABONA 8	67039	1993	1995
109	19072910201766079	93016580818	2019	CLUB AUTO E MOTO D'EPOCA F. SARTARELLI	TRAPANI	TP	VIA SPALTI 47	91100	1995	1995
110	19083009543719431	92010160668	2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE SESTIERE PORTA JAPASSERI	SULMONA	AQ	VICO PERSICO 41974	67039	1996	1995
111	19083009453918568	92011890669	2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE SESTIERE PORTA MANARESCA	SULMONA	AQ	VIA MORRONE 40	67039	1997	1995
112	19072013135520487	90004930526	2019	COMPAGNIA PALIO DI SAN CASSIANO	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI	VIA LUZIA 2	53040	2011	1995
113	19091010540432309	01141970424	2019	CORPO BANDISTICO CASTELFERRETTI	FALCONARA MARITTIMA	AN	VIA P. MAURI 19/A	60015	1996	1996
114	19092009200942588	00735590218	2019	COLLEGIUM MUSICUM BRUNECK	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA PAUL VON STERNBACH 3	39031	1996	1996
115	19072415042140023	01565690227	2019	SCUDERIA TRENTINA STORICA	TRENTO	TN	VIA DI CULTURA 132	38123	1997	1997



116	19091718022160057	92011930663	2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE BORGO S. MARIA DELLA TOMBA	SULMONA	AQ	CORSO OVIDIO 96	67039	1997	1997
117	19092009205132694	92013560211	2019	MGV - BRUNECK 1843	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA PAUL VON STERNBACH 3	39031	1997	1997
118	19080113235151129	90011130748	2019	FONDAZIONE ISTITUTO CONCERTISTICO SCUOLA DI MUSICA ARMONICA	CAROVIGNO	BR	VIA SANTA SABINA 273/A	72012	1998	1998
119	19072218511261488	01134350295	2019	CENTRO DOCUMENTAZIONE POLESANO ONLUS	ROVIGO	RO	VIA LIVELLO 45	45100	1999	1999
120	19090512250539517	00997660527	2019	COMPAGNIA POPOLARE DEL BRUSCELLO	MONTEPULCIANO	SI	PIAZZA SANTA LUCIA	53045	1999	1999
121	190917100422240321	91005180517	2019	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO SANTA FIORA	SANSEPOLCRO	AR	FRAZ. SANTA FIORA 26	52037	1999	1999
122	19091917211513916	01733530214	2019	KURATORIUM STIFTSMUSEUM INNICHEN	SAN CANDIDO INNICHEN.	BZ	VIA ATTO 1	39038	1999	1999
123	19090315292766653	91017410480	2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE ELITROPIA	CERTALDO	FI	VIA BOCCACCIO 35	50052	2000	2000
124	19091817563743465	90033020372	2019	ASSOC. CULTUR. E SPORTIVO DILETTANT. I DIFENSORI DELLA ROCCA	IMOLA	BO	VIA CAVOUR 77	40026	2001	2001
125	19090612232510616	96063530040	2019	LOU DALFIN	CARAGLIO	CN	VIA MONDOVI' 9	12023	2002	2002
126	19091812594722393	93151950230	2019	ASSOCIAZIONE GIOCHI ANTICHI	VERONA	VR	VIA CASTELLO SAN FELICE 9	37128	2002	2003
127	19090517222419582	90016020522	2019	ASSOCIAZIONE LO STRETTO	PIANCASTAGNAIO	SI	VICOLO DELLA FAGGIA 14	53025	2003	2003
128	19072412034651834	02344480302	2019	GRUPPO STORICO BOIANI	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	BORGO SAN PIETRO 61	33043	2004	2004
129	19072412043132036	02347500304	2019	GRUPPO STORICO DE PORTIS	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	VIA PATRIARCATO 22	33043	2004	2004
130	19081120275856032	02521880795	2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOACCHINO MURAT ONLUS	PIZZO	VV	VIA NAZIONALE 98 BIS	89812	2004	2004
131	19091719552510803	91044940657	2019	ASSOCIAZIONE ASSO CARR	ROCCADASPIDE	SA	VIA CARRETIELLO 170	84069	2004	2004
132	19072209402830408	01517990469	2019	ASSOCIAZIONE CARNEVALDARSENA	VIAREGGIO	LU	VIA SALVATORI ZONA EX. TIRO A VOLO SNC	55049	2005	2005
133	19072209403430451	01992180461	2019	LA LIBECCIATA	VIAREGGIO	LU	VIA VIRGILIO 58	55049	2005	2005
134	19080509183143463	90005250460	2019	FONDAZIONE GIOVANNI PASCOLI	BARGA	LU	LOCALITA' CAPRONA	55051	2005	2005
135	19091718032660213	92012030661	2019	ASSOCIAZIONE SESTIERE DI PORTA FILIAMABILI	SULMONA	AQ	LARGO MAZARA	67039	2005	2005
136	19091619285734003	91027000487	2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE NINFEE	EMPOLI	FI	VIA DEI CAPPUCINI 71/C	50053	2006	2006
137	19091220300322428	91000420793	2019	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO CUTRO	CUTRO	KR	PIAZZA GIO LEONARDO DI BONA SNC	88842	2007	2007
138	19091612330713884	93042560230	2019	ASSOCIAZIONE ALAYA APS	FOLGARIA	TN	LOCALITA' MOLINI 27	38064	2004	2008
139	19092019135729177	90052300572	2019	ASSOCIAZIONE CONFRATELLI DI SANT'ANTONIO - ONLUS	POSTA	RI	VIA DELLA ROCCA 6	02019	2007	2008
140	19080509180133377	02119180467	2019	ASSOCIAZIONE MUSICALE IL SERCHIO DELLE MUSE	VERGEMOLI	LU	VIA DELLA TORRE 19	55020	2008	2008
141	19091316023334160	02860131206	2019	GRUPPO DI STUDI ALTA VALLE DEL RENO ASS. DI VOL. CULTURALE	PORRETTA TERME	BO	VIA DON MINZONI 31	40046	2008	2008



142	19091717534648548	97488410156	2019	ASS CULTURALE FESTIVAL DEL TEATRO E DELLA COMICITA' DI LUINO	MILANO	MI	VIA EDOLO 3	20125	2008	2008
143	19091919515042279	91001390540	2019	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO VALTOPINA	VALTOPINA	PG	VIA GORIZIA SNC	06030	2008	2008
144	19091709552028516	06607690960	2019	COMITATO PREMIO D'ARTE CITTA' DI MONZA	MONZA	MI	VIALE BRIANZA 2	20900	2009	2009
145	19091919353531414	03059990543	2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ARENCO	NOCERA UMBRA	PG	VIA SASSAIOLI 1	06025	2009	2009
146	19092009495457944	02322370186	2019	PRO-LOCO CASTANA	CASTANA	PV	VIA ROMA 42	27040	2009	2009
147	19091218593226626	96029610795	2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE - MUSICALE LIRABATTENTE	VIBO VALENTIA	VV	VIA CRISTOFORO COLOMBO SN	89900	2010	2010
148	19091220304822453	98330430798	2019	PRO-LOCO STRONGOLI	STRONGOLI	KR	VIALE MAGNA GRECIA SNC	88842	2010	2010
149	19080116364322381	92084920484	2019	ALFAFILM	PRATO	PO	VIA CANTAGALLO 277	59100	2011	2011
150	19080512575655058	93080350387	2019	ASSOCIAZIONE FIERA DI MERC E BESTIAME	POGGIO RENATICO	FE	VIA FORNASINI 4	44028	2011	2011
151	19091709595429430	07530050967	2019	COMITATO CONCORSO PIANISTICO INTERNAZ. RINA SALA GALLO-MONZA	MONZA	MI	PALAZZO COMUNALE / SETTORE CULTURA	20900	2011	2011
152	19091710055660693	91008230517	2019	PRO-LOCO GRAGNANO	SANSEPOLCRO	AR	FRAZ. VANNOCCCHIA SNC	52037	2011	2011
153	19091718004869793	01849110661	2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE FABBRICA CULTURA	SULMONA	AQ	VICO DEL VECCHIO 28	67039	2011	2011
154	19091015135118207	93545760154	2019	ASSOCIAZIONE IL GOMITOLO DI MINNI	NERVIANO	MI	VIA PALADINA 30	20014	2013	2013
155	19091712204430463	94224980485	2019	ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE RISTORANTI DELL'OLIO	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI	VIA MONTECALVI 3	50026	2013	2013
156	19082712005028666	03873610244	2019	COMITATO STORICO CULTURALE IL 1400 LEONICENO	LONIGO	VI	VIA CESARE BATTISTI 170/V	36045	2014	2014
157	19091710083631258	91009380519	2019	ASSOCIAZIONE PALIO DELLA VITTORIA	ANGHIARI	AR	PIAZZA DEL POPOLO 9	52031	2014	2014
158	19091712192430162	94259780487	2019	CONTRADE SANCASCIANESI	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI	VIA ROMA 33	50026	2016	2016
159	19072216303711663	02256730561	2019	ASSOCIAZIONE AMICI DEL PALIO	RONCIGLIONE	VT	VIA ROMA 10/A	01037	2017	2017
160	19091714512837412	97810560017	2019	FONDAZIONE CASA LAJOLO	TORINO	TO	VIA MAGENTA 35	10131	2017	2017
161	19091215574128506	14055161005	2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE MORE THAN GOSPEL	ROMA	RM	LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI 114A	00146	2016	2019
162	19080112165857832	00816120521	2019	CONTRADA DI SAN BARTOLOMEO	SARTEANO	SI	LOCALITA' SANT'ALBERTO SNC	53047	2019	2019
163	19080112170657969	00650760523	2019	CONTRADA SAN MARTINO	SARTEANO	SI	VIA DEL CASTELLO 11	53047	2019	2019
164	19080721042648665	93105520618	2019	IL TIGLIO	DRAGONI	CE	VIA PROVINCIALE 10	81010	2019	2019
165	19090616443736072	97345340828	2019	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA I 40 CHE...BALLANO 90	PALERMO	PA	VIA CIACULLI 417	90121	2019	2019
166	19091812262956579	97984390589	2019	ASSOCIAZIONE M.I.S.T.A. MOBILITA' INTERMODALE SOSTENIBILE	ROMA	RM	VIA SABRATA 8	00198	2019	2019
167	19092017315665753	96408070587	2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE ASOCIALE	ROMA	RM	VIA PRATO FALCONE 8	00135	2019	2019



MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 febbraio 2020.

Approvazione del modello di certificato per la richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2019 dagli enti locali.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 46-*bis*, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, con il quale è stato posto a regime l'intervento erariale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali dal 1995;

Considerato che secondo le modalità indicate dal citato art. 46-*bis*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi a valere sulle somme non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti;

Visto il comma 2, del medesimo art. 46-*bis*, il quale stabilisce che per i contributi da concedere sui mutui contratti dal 1995 valgono le disposizioni vigenti per l'anno 1992;

Visto il comma 4, dell'art. 4, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il quale stabilisce che i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata, con interessi del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e per quelli con popolazione uguale o superiore;

Considerato, che ai sensi del citato decreto-legge n. 41/1995, gli enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2020 a pena di decadenza, apposita certificazione firmata dal responsabile del servizio, per quantificare l'onere dei mutui contratti nell'anno 2019;

Considerato che gli elementi di dettaglio relativi ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, e

dall'Istituto per il credito sportivo possono essere acquisiti direttamente dagli istituti attraverso procedure informatiche;

Ritenuto di disciplinare, con il presente decreto, contenuti e modalità di trasmissione dei certificati relativi alla richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2019 dagli enti locali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

*Approvazione del modello
di certificato*

1. È approvato l'allegato modello di certificato, che costituisce parte integrante del presente decreto, di richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2019 dagli enti locali, come previsto dall'art. 46-*bis*, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Art. 2.

*Termine di presentazione
del certificato*

1. Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali, in due copie autentiche, alle prefetture competenti per territorio, entro il termine perentorio del 31 marzo 2020, a pena di decadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2020

*Il Capo del Dipartimento
per gli affari interni e territoriali*
BELGIORNO

*Il Ragioniere generale
dello Stato*
MAZZOTTA



ALLEGATO

CERTIFICATO SUI MUTUI CONTRATTI NEL 2019

(art. 46 bis del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, modificato dall'art. 5 bis del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539).

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE										
PAG.	1	☐ C		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										
TIPO	FRONT	☐ AP												
		☐ CM												

VALORI ESPRESSI IN EURO

TIMBRO ARRIVO PREFETTURA

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio dichiarano sotto la propria responsabilità che i mutui sono stati contratti nel rispetto dell'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Sig.)

BOLLO
DELL'ENTE

LUOGO DATA

--	--	--	--	--	--

SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA

PREFETTURA DIRate mutui ammessi

(campo 30 istituti diversi)

Esaminata la documentazione e riscontrata la regolarità del certificato, si ammettono a contributo erariale i mutui contratti con istituti diversi di cui ai nn. da a , con esclusione di quelli di cui ai nn. e delle quote parti di cui ai nn.

IL DIRETTORE DEL TERZO SETTORE
(Sig.)

IL PREFETTO
(Sig.)



**MUTUI CONTRATTI NEL 2019 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
E DAL CREDITO SPORTIVO
(ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)**

PAG.		DENOMINAZIONE ENTE		TIPO ENTE	C AP CM	PROV.		CODICE ENTE	
TIPO	MS1								

VALORI ESPRESSI IN EURO

DESCRIZIONE				
a) ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO PROG.VO 1	CODICE ISTITUTO 2	IMPORTO MUTUO 21	ANNUALITA' CAPITALE + INTERESSE 24
b) ESTREMI DELIBERA	CODICE OPERA 3	TASSO INT.SSE 4	CONTRIBUTO O CANONI FINALIZZATI 25	ONERE A CARICO ENTE 26
c) ESTREMI CONTRATTO	INIZIO AMM.TO 6	FINE AMM.TO 7	NUMERO ANNI 8	ANNUALITA' RICALCOLATA 27
d) OGGETTO DEL MUTUO	CONTRIBUTO AMMISSIBILE 30			
DESCRIZIONE				
a)	1	2	21	24
b)	3	4	25	26
c)				
d)	6	7	8	27
	30			
DESCRIZIONE				
a)	1	2	21	24
b)	3	4	25	26
c)				
d)	6	7	8	27
	30			

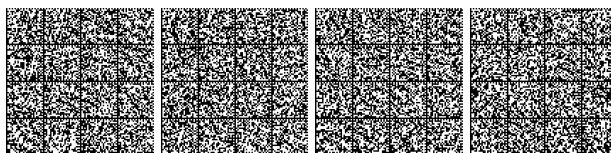


MUTUI CONTRATTI NEL 2019 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
E DAL CREDITO SPORTIVO
(ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE										
PAG.		C		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										
TIPO	MS2	AP												
		CM												

VALORI ESPRESSI IN EURO

DESCRIZIONE				
a)	1	2	21	24
b)	3	4	25	26
c)	6	7	8	27
d)				30
DESCRIZIONE				
a)	1	2	21	24
b)	3	4	25	26
c)	6	7	8	27
d)				30
DESCRIZIONE				
a)	1	2	21	24
b)	3	4	25	26
c)	6	7	8	27
d)				30



MUTUI CONTRATTI NEL 2019 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
E DAL CREDITO SPORTIVO
(MUTUI PLURIMI E DETTAGLIO)

PAG.		DENOMINAZIONE ENTE		TIPO ENTE	C	PROV.		CODICE ENTE	
TIPO	MP1				AP				
					CM				

VALORI ESPRESSI IN EURO

DESCRIZIONE				
a)	 1	 2	 21	
b)	 3 9999	 4		
c)	 6	 7	 8	
QUOTA	 1		 21	 24
	 3		 25	 26
d)			 27	 30
QUOTA	 1		 21	 24
	 3		 25	 26
d)			 27	 30

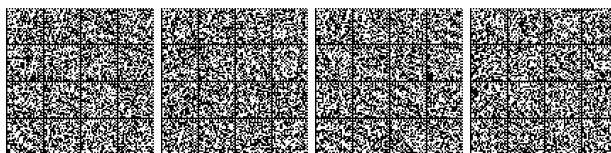


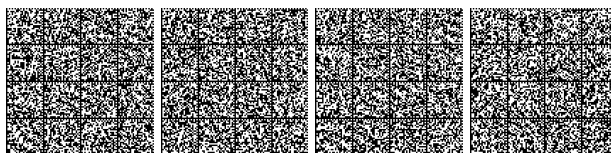
MUTUI CONTRATTI NEL 2019 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
E DAL CREDITO SPORTIVO
(DETTAGLIO MUTUI PLURIMI)

PAG.		DENOMINAZIONE ENTE		TIPO ENTE	C	PROV.		CODICE ENTE							
TIPO	MP2				AP										
					CM										

VALORI ESPRESSI IN EURO

QUOTA	1	21	24
	3	25	26
	d)	27	30
QUOTA	1	21	24
	3	25	26
	d)	27	30
QUOTA	1	21	24
	3	25	26
	d)	27	30





**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 27 dicembre 2019.

Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. (Decreto n. 104125).**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volti ad assicurare ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;

Visto, in particolare, l'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale;

Visto l'art. 28 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che disciplina il fondo di solidarietà residuale, volto ad assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa ai lavoratori dei settori non rientranti nella normativa in materia di integrazione salariale per i quali non sia stato costituito un fondo di solidarietà bilaterale di settore o un fondo di solidarietà alternativo;

Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 in base al quale qualora gli accordi di cui all'art. 26 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal fondo residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore, rientrano nell'ambito di applicazione di questo e non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate;

Visto l'art. 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di solidarietà residuale assume la denominazione di fondo di integrazione salariale ed è soggetto alle disposizioni del medesimo art. 29 in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 94343 del 3 febbraio 2016 che disciplina il fondo di integrazione salariale;

Visto l'accordo sindacale stipulato in data 3 ottobre 2017 tra Confprofessioni e le OO.SS. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di costituire il Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015;

Considerata l'esigenza delle parti sociali espressa nell'accordo sindacale del 3 ottobre 2017 di costituire un fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali, già coperto dal fondo di integrazione salariale, secondo le disposizioni previste dalla normativa innanzi indicata;

Ritenuto, pertanto, di istituire il Fondo per il settore delle attività professionali ai sensi degli articoli 26 e 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del Fondo

1. È istituito presso l'Inps il «Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali», d'ora in avanti «Fondo», ai sensi dell'art. 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce gestione dell'Inps.

3. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

4. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

5. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente documento di Economia e finanza e relativa nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

6. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, i contributi già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo di integrazione salariale restano acquisiti al medesimo fondo.

7. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione del Fondo sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell'Inps e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta.



Art. 2.

Finalità del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano mediamente più di tre dipendenti, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015, vengono computati anche gli apprendisti.

Art. 3.

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un comitato amministratore.

2. Il comitato è composto da sei esperti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015, pariteticamente designati dalle parti firmatarie dell'Accordo del 3 ottobre 2017, dei quali tre designati da Confprofessioni e tre designati dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti l'accordo del 3 ottobre 2017, nonché da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

3. Il comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. La durata in carica dei componenti del comitato è di quattro anni e, in ogni caso, fino al giorno di insediamento del nuovo comitato.

5. La nomina non può essere effettuata per più di due volte consecutive.

6. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dalla carica, per qualunque causa, uno o più componenti del comitato, si provvede alla loro sostituzione per il periodo residuo, con un altro componente designato secondo le modalità di cui al comma 2. Il periodo di carica svolto in sostituzione dal nuovo componente così designato, ove pari o superiore a ventiquattro mesi, viene considerato come un mandato intero ai fini del raggiungimento del limite di quattro anni di cui al comma 4. Il periodo effettuato dal componente cessato, se superiore ai ventiquattro mesi, sarà considerato come un mandato intero ai fini del limite di quattro anni e della consecutività della nomina di cui al comma 5.

7. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

8. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri componenti.

9. Le deliberazioni del comitato vengono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

10. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno cinque componenti del comitato aventi diritto

al voto deliberativo. Alle riunioni del comitato partecipa il collegio sindacale dell'Inps, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

11. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore generale dell'Inps. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'Inps nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; entro tre mesi il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

Art. 4.

Compiti del comitato amministratore del Fondo

1. Ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il comitato amministratore del Fondo deve:

a) predisporre sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio;

c) sulla base del bilancio di previsione ad otto anni, di cui alla lettera b), proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione tali da garantire risorse continuative ed adeguate. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del comitato;

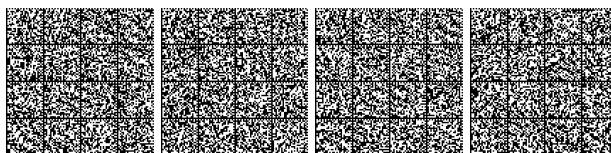
d) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e delle prestazioni e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal presente decreto;

e) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di assicurare il pareggio di bilancio;

f) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;

g) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;

h) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti;



i) non erogare prestazioni in carenza di disponibilità, concedere interventi solo previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro il limite delle risorse già acquisite, secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Art. 5.

Prestazione

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi e per i soggetti di cui all'art. 2 al finanziamento di un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, secondo i criteri e le misure di cui all'art. 7, per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

2. Tra i destinatari del predetto assegno ordinario sono ricompresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Art. 6.

Finanziamento

1. A copertura della prestazione di cui all'art. 5 è dovuto al Fondo:

a) un contributo ordinario dello 0,45% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di tre dipendenti;

b) un contributo ordinario dello 0,65%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti;

c) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione della misura di cui all'art. 5 nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.

2. Ai contributi di finanziamento di cui al presente articolo, ordinari e addizionali, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quanto previsto dagli articoli 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Art. 7.

Prestazione: criteri e misure

1. L'importo dell'assegno ordinario, di cui all'art. 5, comma 1, è pari alla prestazione dell'integrazione salariale, con i relativi massimali. All'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria.

2. Per l'accesso alla prestazione di cui all'art. 5, comma 1, le riduzioni o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa possono avere una durata massima di dodici mesi in un biennio mobile. Per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di quindici dipendenti è previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile, limitatamente alle causali di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti relativi alla prestazione di cui al comma 1 non possono comunque superare la durata massima complessiva di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile.

4. La prestazione del Fondo è destinata ai lavoratori subordinati che abbiano un'anzianità di lavoro effettivo presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

5. Durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, l'erogazione dell'assegno ordinario è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario non svolga attività lavorativa in favore di soggetti terzi e si impegni ad un percorso di riqualificazione.

6. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e per la paga oraria di cui ai commi 1, 2 e 4 è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Art. 8.

Procedura di accesso

1. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente alle articolazioni territoriali e nazionali delle parti firmatarie dell'accordo del 3 ottobre 2017 le cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, l'entità, la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati.

2. Successivamente a tale comunicazione segue un esame congiunto della situazione finalizzato al raggiungimento di un accordo tra le parti. L'intera procedura deve esaurirsi entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a venti per i datori di lavoro fino a cinquanta dipendenti.

3. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell'attività produttiva, il datore di lavoro è tenuto a comunicare ai soggetti di cui al comma 1 la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero di lavoratori interessati. Quando la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta del datore di lavoro o dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta.



Art. 9.

Criteri di precedenza e turnazione

1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alla prestazione di cui all'art. 5 avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità dell'erogazione.

2. Le domande di accesso alla prestazione, formulate nel rispetto dei criteri e delle procedure individuati agli articoli 7 e 8, sono prese in esame dal comitato amministratore deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.

Art. 10.

Politiche attive

1. A seguito della comunicazione di cui all'art. 8, le parti contattano attraverso le strutture della bilateralità di settore i datori di lavoro interessati dalle misure del Fondo per proporre percorsi di riqualificazione e politica attiva.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. Dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro, individuati dall'art. 2, rientrano nell'ambito di applicazione di questo e non sono più soggetti, con riferimento ai datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, alla disciplina del fondo di integrazione salariale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.

3. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo di integrazione salariale restano acquisiti al medesimo fondo. Il comitato amministratore del fondo di integrazione salariale, sulla base delle stime effettuate dall'Inps, può proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2019

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
CATALFO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2020

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne prev. n. 212

20A01327

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 febbraio 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 642).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020 e n. 641 del 28 febbraio 2020, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto l'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020 recante: «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», contenente l'elenco dei comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio;

Sentita l'Associazione bancaria italiana;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 29 febbraio 2020;

Dispone:

Art. 1.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di impossibilità temporanea della prestazione



non imputabile al debitore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del Codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici ubicati nel territorio dei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, ovvero strettamente connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale si ha la sede operativa nei medesimi comuni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari previa presentazione di autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'indicazione del danno subito, la sospensione delle rate dei medesimi mutui, fino alla cessazione dello stato di emergenza, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito Internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 14 novembre 2020, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 febbraio 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

20A01375

ORDINANZA 1° marzo 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 643).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020 e n. 642 del 29 febbraio 2020, recanti «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: «Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: «Integrazione compiti e funzioni del soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Tenuto conto della necessità di coadiuvare il Ministero della salute nelle attività di comunicazione e informazione dei dati in merito alla diffusione del contagio e all'evolversi della situazione epidemiologica connessa all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-19;

Tenuto conto delle esigenze del Dipartimento della protezione civile conseguenti all'evoluzione del contesto emergenziale in atto che richiedono un impiego maggiore di risorse umane;

Vista la richiesta del Ministero della salute prot. 2618 del 29 febbraio 2020;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 01 marzo 2020;



Dispone:

Art. 1.

*Esigenze del Dipartimento della protezione civile
e del Soggetto attuatore del Ministero della salute*

1. In relazione al contesto emergenziale indicato in premessa, il Dipartimento della protezione civile ed il soggetto attuatore di cui al decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 sono autorizzati ciascuno a conferire fino a cinque incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, in deroga all'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Ai relativi oneri, quantificati in euro 24.000,00 su base annua, per ciascun incarico, si provvede a valere, per quanto riguarda il Dipartimento della protezione civile sulle risorse finanziarie di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e per quanto riguarda il soggetto attuatore di cui al decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 a valere sulla contabilità speciale intestata al medesimo soggetto attuatore di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

20A01395

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 21 febbraio 2020.

Classificazione del medicinale per uso umano «Nexium», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 212/2020).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con delibe-

razione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

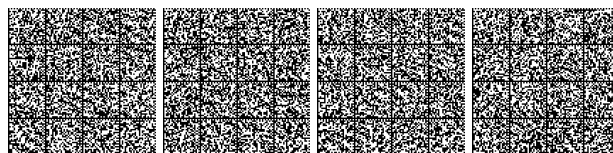
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;



Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina 649 del 3 gennaio 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2002 con la quale la società Astrazeneca S.p.a., ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale NEXIUM (esomeprazolo);

Vista la domanda presentata in data 23 ottobre 2019 con la quale la società Astrazeneca S.p.a., ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. nn. 034972291 e 034972442 del medicinale «Nexium» (esomeprazolo);

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico - scientifica nella seduta del 4-6 dicembre 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 17-19 dicembre 2019;

Vista la deliberazione n. 3 del 23 gennaio 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NEXIUM (esomeprazolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

28 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 034972291 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,28;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,36;

nota Aifa: 1 e 48;

28 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 034972442 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 8,14;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,44;

nota Aifa: 1 e 48.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Nexium» (esomeprazolo) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

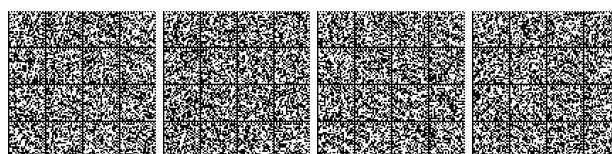
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Nexium» (esomeprazolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.



Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 21 febbraio 2020

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

20A01302

DETERMINA 21 febbraio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Acido Chenodesossicolico Leadiant», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 210/2020).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubbli-

cazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;



Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1465/2017 del 4 agosto 2017 di classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Chenodeoxycholic Acid Leadiant» (ACIDO CHENODEOSSICOLICO LEADIANT) approvato con procedura centralizzata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 203 del 31 agosto 2017 (codice procedura EU/1/16/1110/001);

Vista la domanda presentata in data 15 giugno 2017 con la quale la società Leadiant Biosciences Limited ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta dell'8-10 novembre 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta del 17-19 dicembre 2019;

Vista la deliberazione n. 3 del 23 gennaio 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ACIDO CHENODEOSSICOLICO LEADIANT (acido chenodesossicolico) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

L'«Acido Chenodeossicolico Leadiant» è indicato per il trattamento di errori congeniti della sintesi degli acidi biliari primari dovuti alla deficienza di 27-idrossilasi (che si presenta come xantomatosi cerebrotendinea (CTX)) in neonati, bambini e adolescenti di età compresa tra un mese e diciotto anni e negli adulti.

Confezione:

250 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC, ALL) - 100 capsule - A.I.C. n. 045381011/E;

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 15.506,93;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 25.592,64.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico cartaceo AIFA (allegato 1 della presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale), nonché a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT - Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Acido Chenodesossicolico Leadiant» (acido chenodesossicolico) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti individuati dalle regioni, sentito il parere del centro per le malattie rare (RNRL).

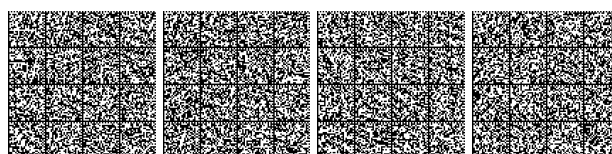
Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 21 febbraio 2020

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI



ALLEGATO

Scheda di Diagnosi e Piano Terapeutico⁽¹⁾ per la prescrizione in regime SSN della specialità medicinale:**ACIDO CHENODESOSSICOLICO LEADIANT**

L'acido chenodesossicolico è indicato per il trattamento di errori congeniti della sintesi degli acidi biliari primari dovuti alla deficienza di sterolo 27-idrossilasi (che si presenta come xantomatosi cerebrotendinea (CTX)) in neonati, bambini e adolescenti di età compresa tra 1 mese e 18 anni e negli adulti.

La prescrivibilità è limitata a medici specialisti afferenti ai Centri individuati dalle Regioni e Province Autonome.

Centro prescrittore: _____	Data: ____ / ____ / ____
Paziente (nome, cognome): _____	
Data di nascita: ____ / ____ / ____	Sesso: F ☐ M ☐
Codice Fiscale o Tessera Sanitaria dell'Assistito: _____	
Residenza: _____	
ASL di Residenza: _____	Provincia: _____ Regione: _____
Medico curante: _____	

Diagnosi: Xantomatosi cerebro tendinea (CTX). Conferma clinica (se presente) e biochimica e/o genetica (identificazione delle varianti patogene bialleliche sul gene CYP27A1)":

formulata in data:	____ / ____ / ____
dal centro di Riferimento:	_____
sede:	_____

PROGRAMMA TERAPEUTICO

Farmaco Prescritto:	ACIDO CHENODESOSSICOLICO LEADIANT 250 mg capsule rigide
Posologia⁽²⁾:	_____
Durata⁽³⁾:	_____ (settimane)
Prima prescrizione ☐	Prosecuzione cura ☐

Nome e cognome del Medico Prescrittore: _____

Recapiti del Medico: _____

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO RICHIEDENTE

(1) Da redigere in triplice copia: una da inviare al servizio farmaceutico dell'Azienda ASL di residenza del paziente a cura del centro prescrittore, una al medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per il tramite dell'assistito, la terza copia va trattenuta nel centro dove viene compilata il Piano terapeutico. Il P.T. deve essere conservato dagli operatori sanitari per 1 anno dalla data di stesura.

(2) Fare riferimento al paragrafo 4.2 del Riassunto sulle Caratteristiche del Prodotto (RCP).

(3) Non oltre 1 anno. Per un eventuale proseguimento della terapia redigere una nuova scheda.



DETERMINA 21 febbraio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Posaconazolo Accord», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 209/2020).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particola-

re riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 117467/2019 del 22 ottobre 2019 di classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Posaconazolo Accord» approvato con procedura centralizzata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 5 novembre (codice procedura EU/1/19/1379/001-004);

Vista la domanda presentata in data 11 giugno 2019 con la quale la società Accord Healthcare S.L.U. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale;



Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta del 14-16 ottobre 2019;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta del 17-19 dicembre 2019;

Vista la deliberazione n. 3 del 23 gennaio 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio,

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale POSACONAZOLO ACCORD (posaconazolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

le compresse di «Posaconazolo Accord» sono indicate per l'uso nel trattamento delle seguenti infezioni fungine negli adulti:

aspergillosi invasiva in pazienti con malattia refrattaria ad amfotericina B o ad itraconazolo o in pazienti intolleranti a questi medicinali;

fusariosi in pazienti con malattia refrattaria ad amfotericina B o in pazienti intolleranti ad amfotericina B;

cromoblastomicosi e micetoma in pazienti con malattia refrattaria a itraconazolo o in pazienti intolleranti ad itraconazolo;

coccidioidomicosi in pazienti con malattia refrattaria ad amfotericina B, itraconazolo o fluconazolo o in pazienti intolleranti a questi medicinali.

La refrattarietà è definita come progressione dell'infezione o assenza di miglioramento dopo un trattamento minimo di sette giorni con dosi terapeutiche di una terapia antifungina efficace.

Le compresse gastroresistenti di «Posaconazolo Accord» sono indicate anche nella profilassi di infezioni fungine invasive nei seguenti pazienti:

pazienti in chemioterapia per induzione della remissione di leucemia mieloblastica acuta (AML) o sindromi mielodisplastiche (MDS) per le quali si prevede una neutropenia prolungata e che sono ad alto rischio di sviluppare infezioni fungine invasive;

soggetti sottoposti a trapianto di cellule staminali ematopoietiche (HSCT) in terapia immunosoppressiva ad alto dosaggio per malattia del trapianto contro l'ospite e che sono ad alto rischio di sviluppare infezioni fungine invasive.

Confezioni:

100 mg - compressa gastroresistente - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 24 compresse - A.I.C.

n. 048149013/E; classe di rimborsabilità: A; prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 359,54; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 674,31;

100 mg - compressa gastroresistente - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 24x1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 048149025/E; classe di rimborsabilità: A; prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 359,54; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 674,31.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi secondo quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT - Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Posaconazolo Accord» (posaconazolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-internista, infettivologo, ematologo (RNRL).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.



Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 21 febbraio 2020

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

20A01304

DETERMINA 21 febbraio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Uceda-ne», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 204/2020).

IL SOSTITUTO
DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubbli-

cazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;



Vista la determina n. 1831/2018 del 26 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 287 dell'11 dicembre 2018, relativa alla classificazione del medicinale «Ucedane» (acido carginumico) ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda presentata in data 17 maggio 2019 con la quale la società Eurocept International B.V. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 045485024/E;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9-12 luglio 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21-23 ottobre 2019;

Vista la deliberazione n. 30 in data 5 dicembre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale UCEDANE (acido carginumico) nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

indicazione terapeutica oggetto della negoziazione:

«Ucedane» è indicato nel trattamento di iperamonemia dovuta alla deficienza primaria di N-acetilglutammato sintasi.

Confezione:

12 compresse - compressa dispersibile - uso orale - 200 mg - blister (ALU/ALU) - A.I.C. n. 045485024/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 577,64;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.083,36.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ucedane» (acido carginumico) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi secondo quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ucedane» (Acido carginumico) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare di volta in volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, pediatra, neurologo (RNRL).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 21 febbraio 2020

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

20A01305



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Supracef»

Estratto determina AAM/PPA n. 114 del 12 febbraio 2020

Codice pratica:

VN2/2019/187;

N1B/2016/699;

N1B/2019/429.

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

VN2/2019/187: Grouping n. 2 tipo II C.I.4: modifica stampati per adeguamento al CCDS, con variazione ai paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relative sezioni del foglio illustrativo. Modifiche editoriali e di allineamento al QRD template;

N1B/2016/699: n. 1 tipo IB C.I.z: aggiornamento del foglio illustrativo in seguito ai risultati del *Readability User test*; allineamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle etichette secondo QRD template;

N1B/2019/429: n. 1 tipo IB C.I.z: riformulazione del paragrafo 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relativa sezione del foglio illustrativo per dettagliare il procedimento di ricostituzione del granulato per sospensione orale;

relativamente al medicinale SUPRACEF, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 028855017 - «400 mg compresse rivestite» 5 compresse;

A.I.C. n. 028855056 - «100 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml + misurino dosatore e siringa dosatrice;

A.I.C. n. 028855068 - «400 mg compresse dispersibili» 5 compresse;

A.I.C. n. 028855070 - «400 mg compresse dispersibili» 7 compresse.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.A. (codice fiscale 00714810157) con sede legale e domicilio fiscale in Milanofiori - strada 6, edificio L - 20089 - Rozzano - Milano (MI).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina, di cui al presente estratto, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta*

Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01306

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefixoral»

Estratto determina AAM/PPA n. 115 del 12 febbraio 2020

Codice pratica:

VN2/2019/186;

N1B/2015/6334;

N1B/2019/427.

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

VN2/2019/186: Grouping n. 2 tipo II C.I.4: modifica stampati per adeguamento al CCDS, con variazione ai paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relative sezioni del foglio illustrativo. Modifiche editoriali e di allineamento al QRD template;

N1B/2015/6334: n. 1 tipo IB C.I.z: aggiornamento del foglio illustrativo in seguito ai risultati del *Readability User test*; allineamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle etichette secondo QRD template;

N1B/2019/427: n. 1 tipo IB C.I.z: riformulazione del paragrafo 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relativa sezione del foglio illustrativo per dettagliare il procedimento di ricostituzione del granulato per sospensione orale;

relativamente al medicinale CEFIXORAL, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 027134030 - «400 mg compresse rivestite» 5 compresse;

A.I.C. n. 027134079 - «400 mg compresse dispersibili» 7 compresse;

A.I.C. n. 027134081 - «400 mg compresse dispersibili» 5 compresse;

A.I.C. n. 027134105 - «100 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml + misurino dosatore + siringa dosatrice.

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. (codice fiscale 00395270481) con sede legale e domicilio fiscale in via sette santi n. 3, 50131 - Firenze (FI).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina, di cui al presente estratto, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01307

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Unixime»

Estratto determina AAM/PPA n. 116 del 12 febbraio 2020

Codice pratica:

VN2/2019/188;

N1B/2015/6335;

N1B/2019/428.

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

VN2/2019/188: Grouping n. 2 tipo II C.I.4: modifica stampati per adeguamento al CCDS, con variazione ai paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relative sezioni del foglio illustrativo. Modifiche editoriali e di allineamento al QRD template;

N1B/2015/6335: n. 1 tipo IB C.I.z: aggiornamento del foglio illustrativo in seguito ai risultati del *Readability User test*; allineamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle etichette secondo QRD template;

N1B/2019/428: n. 1 tipo IB C.I.z: riformulazione del paragrafo 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relativa sezione del foglio illustrativo per dettagliare il procedimento di ricostituzione del granulato per sospensione orale;

relativamente al medicinale UNIXIME, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 027152038 - «400 mg compresse rivestite» 5 compresse;

A.I.C. n. 027152065 - «400 mg compresse dispersibili» 7 compresse;

A.I.C. n. 027152077 - «400 mg compresse dispersibili» 5 compresse;

A.I.C. n. 027152091 - «100 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml + misurino dosatore + siringa dosatrice.

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a. (codice fiscale 00394440481) con sede legale e domicilio fiscale in via di Scandicci n. 37, 50143 - Firenze (FI).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina, di cui al presente estratto, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01308

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Medrol»

Estratto determina AAM/PPA n. 120 del 12 febbraio 2020

Codice pratica: VN2/2019/199.

Autorizzazione della variazione:

tipo II C.I.4: modifica del paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del paragrafo 2 del foglio illustrativo e della sezione 7 del confezionamento esterno, per inserire l'avvertenza sulla possibile presenza di tracce di proteine del latte come residuo di estrazione del lattosio

relativamente al medicinale MEDROL, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 014159014 - «4 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 014159026 - «4 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 014159040 - «16 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 014159065 - «2 mg compressa» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio in via Isonzo n. 71, Latina, codice fiscale 06954380157.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina, di cui al presente estratto, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.



Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01309

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Laurilax»

Estratto determina AAM/PPA n. 117 del 12 febbraio 2020

Codice pratica: VC2/2018/659.

N. procedura: FR/H/0607/001/II/001.

Autorizzazione della seguente variazione:

tipo II C.I.4) Modifica dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Modifiche editoriali e adeguamento al QRD template, relativamente al

medicinale LAURILAX, nelle forme e confezioni:

045594013 - «5 ml soluzione rettale» 4 contenitori monodose in LDPE;

045594025 - «5 ml soluzione rettale» 6 contenitori monodose in LDPE;

045594037 - «5 ml soluzione rettale» 12 contenitori monodose in LDPE;

045594049 - «5 ml soluzione rettale» 50 contenitori monodose in LDPE.

Titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia - Roma (RM), via Ardeatina, km 23,500 - Santa Palomba, cap. 00071, codice fiscale n. 08572280157.

Le modifiche approvate sono riportate nell'allegato, che costituisce parte integrante della determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina, di cui al presente estratto, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01310

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clodeosten»

Estratto determina AAM/PPA n. 118 del 12 febbraio 2020

Trasferimento di titolarità: AIN/2020/14.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143, 00156 - Roma (RM).

Medicinale CLODEOSTEN.

Confezione: A.I.C. n. 035109014 - «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale 100 mg,

alla società: Lanova farmaceutici S.r.l. (codice fiscale 03778700710) con sede legale e domicilio fiscale in via Conca D'Oro, 212, 00141 - Roma (RM).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01311

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 119 del 12 febbraio 2020

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/2604.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.p.a., codice fiscale n. 00867200156, con sede legale e domicilio fiscale in via Zambelletti SNC - 20021, Baranzate, Milano (MI).

Medicinale: BIALCOL MED.

Confezione: A.I.C. n. 032186013 - «1 mg/ml soluzione cutanea» 1 flacone da 300 ml.

Medicinale: CIBALGINA DUE.

Confezioni:

A.I.C. n. 029500030 - «Fast 200 mg compresse gastroresistenti» 12 compresse;

A.I.C. n. 029500055 - «Fast 200 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse.

Medicinale: CIBALGINAFOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 038599015 - «400 mg granulato per soluzione orale» 12 bustine;

A.I.C. n. 038599027 - «400 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

Medicinale: NEO CIBALGINA.

Confezione: A.I.C. n. 021332059 - «compresse» 12 compresse, alla società: Vemedi Manufacturing B.V. con sede legale e domicilio in Verrijn Stuartweg 60, 1112 - Ax Diemen (Paesi Bassi).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle



caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01312

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che i sotto elencati marchi di identificazione dei metalli preziosi sono stati ritirati e cancellati dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione:

Marchio	Denominazione	Sede
47 GR	Studio C - Ciriachi Ferdinando	Porto Ercole (GR)

I punzoni sono stati ritirati e deformati.

20A01328

MINISTERO DELLA SALUTE

Aggiornamento del registro nazionale dei soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo.

Si comunica che con decreto dirigenziale del 24 febbraio 2020, a firma della dott.ssa Gaetana Ferri, è stato aggiornato il registro nazionale dei soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo, in applicazione dell'art. 5, comma 4, del decreto 29 novembre 1996, n. 686.

Per la consultazione si rinvia al portale del Ministero della salute al seguente indirizzo: <http://www.salute.gov.it>

20A01329

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Zak»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

decreto n. DGFDI-I/1478 del 17 febbraio 2020;

presidio medico chirurgico: ZAK;

registrazione: 8368;

titolare della registrazione: G2B S.r.l.

Motivo della revoca: mancata rispondenza ai requisiti per l'autorizzazione alla commercializzazione secondo le attuali conoscenze scientifiche.

20A01330

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto direttoriale 20 febbraio 2020, recante l'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca della Lombardia.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 20 febbraio 2020 è stato approvato l'elenco, riportato nell'allegato 1, delle imprese che hanno presentato l'istanza di accesso alle proroghe, previste dall'art. 46-sexies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dall'art. 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, entro il 31 dicembre 2019.

Le agevolazioni spettanti a ciascun soggetto beneficiario sono fruite, ai sensi di quanto indicato al punto 10 della circolare 10 marzo 2016, n. 21801, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 2016, secondo le modalità e i termini definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

20A01313

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, concernente: «Ulteriori dispo- sizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, re- cante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

All'articolo 1, comma 2, del decreto specificato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - Edizione straordinaria, n. 52 del 1° marzo 2020, anziché: «Le misure di cui alle lettere a), b) e o)», leggesi: «Le misure di cui alle lettere a), b) e m)».

20A01412

MARIO DI IORIO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-053) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 0 0 3 0 2 *

€ 1,00

